

Statuto Associazione CasciNet

Costituzione - Denominazione – Sede - durata

Art. 1. E' costituita con Sede in Milano (MI), l'Associazione di promozione sociale denominata "Associazione CasciNet" ai sensi della Legge 383/2000 e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. La sede dell' "Associazione CasciNet", più avanti chiamata per brevità Associazione, può essere modificata all'interno dello stesso Comune con delibera del Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà istituire filiali, sedi secondarie e uffici distaccati anche altrove in Italia e all'estero.

L'Associazione ha durata illimitata.

Finalità e attività

Art. 2. L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità e promozione sociale nei confronti degli associati e di terzi. La durata dell'Associazione, apartitica ed aconfessionale, è illimitata nel tempo. Essa garantisce pari opportunità tra uomo e donna e tutela i diritti inviolabili della persona. E' esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale o datoriale, professionale o di categoria.

L'Ente è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e prevalentemente volontario le cui attività si realizzano nel contesto delle Cascine urbano/agricole di Milano.

CasciNet nasce con l'intento e la sfida di far rivivere all'interno di luoghi ora poveri, la ricchezza, la cultura, la memoria, il lavoro, i raccolti che una volta hanno posseduto; è un gruppo di cittadini attivi in grado di trasformare concretamente una porzione di realtà, è la possibilità di tornare ad un contatto diretto con la terra, con la sfera di prodotti alimentari di qualità e, al contempo, con il contesto urbano circostante nel rispetto delle specificità locali.

L'Associazione ha come finalità ed intenti i seguenti punti:

creare, gestire e valorizzare uno o più spazi all'interno dell'ambito periurbano ed agricolo del territorio milanese.

Rivivere e restituire alla città il patrimonio artistico e culturale delle realtà cascinali ed agricole incentivando la partecipazione attiva delle comunità locali, dei propri associati e degli attori sociali alla vita delle caschine stesse.

Promuovere e gestire attività in aree di interesse ed ambiti di indagine quali l'agricoltura, l'economia cittadina, l'arte, l'artigianato, lo scambio culturale e la ricettività.

Favorire ed incentivare la definizione di progetti integrati nel panorama di riferimento e coerenti con il presente statuto.

Analizzare nello specifico bisogni, problematiche, punti di forza e punti di debolezza delle realtà che incontra al fine di realizzare piani d'azione che possano rendere usufruibile e vivibile la realtà agricola, in un'ottica di "problem solving" e generazione di valore, sia di natura sociale che economica.

L'Associazione, nello svolgimento delle attività all'interno degli ambiti menzionati, si propone di analizzare e formulare un modello economico/sociale sostenibile sviluppato e focalizzato sulla collaborazione tra istituzioni pubbliche, private, singoli cittadini e realtà del primo e terzo settore.

Le sinergie sviluppate devono promuovere il valore storico e culturale della vita agricola milanese attraverso la cura e la valorizzazione delle persone che ne sono portatrici.

L'Associazione vive l'idea di insediamento rurale come riconoscimento di un bene comune degno di cura e di vigile custodia, che riacquista senso non solo nella gestione dei prodotti agricoli, ma anche nell'attiva rappresentazione della trasformazione secolare dipinta nelle campagne dalle produzioni locali, dal lavoro e dalla città; innanzitutto testimone della storia passata e prodotto della cultura che verrà.

Art. 3. Per il raggiungimento degli scopi indicati nell'Articolo 2 l'Associazione potrà svolgere ogni attività ritenuta idonea, in particolare potrà, a titolo esemplificativo e non tassativo, promuovere le seguenti attività:

- predisporre e gestire spazi all'interno della cerchia agricola periurbana milanese;
- riqualificare con cura le cascine milanesi e le relative pertinenze ove ne abbia la possibilità;
- rivalorizzare ed utilizzare territori agricoli incolti, dismessi o non sfruttati adeguatamente;
- promuovere, incentivare, partecipare ad attività agricole anche in forma diretta;
- promuovere ed incentivare lo sviluppo di idee creative, d'ingegno e di pubblica utilità;
- organizzare, gestire o supportare laboratori di ogni genere e luoghi di produzione artigianale allo scopo prevalente di sperimentare e promuovere le finalità di cui all'art. 2, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; in particolare laboratori artistici e centri didattico/educativi con taglio sociale ed ambientale;
- interconnettere realtà organizzative in linea con gli obiettivi dell'Associazione sviluppando una radicata rete territoriale;

- favorire, promuovere ed incentivare la partecipazione attiva dei cittadini nel processo di rivitalizzazione dei luoghi agricoli periurbani e delle cascine milanesi. In particolare organizzare eventi ed incontri di natura sociale ove le persone portatrici del valore storico e culturale del mondo agricolo possano dare voce alle proprie esperienze di vita vissuta;
- organizzare, gestire e supportare attività legate al turismo responsabile, nel rispetto della cultura locale e dell'ambiente;
- organizzare eventi ed attività di natura conviviale all'interno della rete delle cascine milanesi, del contesto agricolo periurbano e di quartiere; in particolare realizzare manifestazioni culturali e artistiche, rassegne, incontri, dibattiti, convegni, meeting, pubblicazioni, manifestazioni sportive e di spettacolo, fiere e mostre stabili o periodiche;
- promuovere iniziative quali raccolte pubbliche di adesioni, di firme, di fondi e di ogni bene utile al sostegno della propria attività e delle attività di altri organismi senza scopo di lucro aventi finalità ritenute analoghe o comunque meritevoli, attraverso qualsiasi mezzo ritenuto idoneo e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
- costruire, promuovere e sviluppare attività di Enti aventi lo scopo analogo, o comunque connesso al proprio, partecipando anche al loro capitale ovvero alle loro dotazioni patrimoniali anche sotto forma di erogazione liberale, fornendo agli stessi ogni tipo di assistenza tecnica, culturale ed economica;
- svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande verso i soci ed i non soci nei locali presso i quali sono istituiti sedi e circoli dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente e svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento dei fini istituzionali, secondo quanto stabilito dalla L. 383/2000, ovvero nel corso di manifestazioni, eventi, sagre, fiere, incontri, raccolte pubbliche di fondi;
- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie o utili o comunque opportune per il raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare:
 - amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;

- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto a qualsiasi titolo di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;
- stipulare convenzioni, o comunque accordi di qualsiasi genere, per l'affidamento in gestione di proprie attività, ivi compresa la concessione in uso di beni immateriali e dei marchi di sua proprietà o possesso;
- promuovere o concorrere alla costituzione, sempre strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
- istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.
- Realizzare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

L'Associazione potrà svolgere inoltre ogni attività commerciale, patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Per il raggiungimento dello scopo l'Associazione potrà altresì accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura ed in particolare con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici territoriali, mantenendo in ogni caso la propria autonomia. Nell'ambito di tale collaborazione l'Associazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche commerciali.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi.

Soci

Art.4. L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito, gli ideali, si riconoscano nel presente statuto e siano in possesso dei requisiti indicati nel regolamento interno; il numero degli aderenti è illimitato.

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e gli enti, tramite richiesta sottoscritta dal legale rappresentante dei medesimi, che condividendone gli scopi e interessi comuni con quanto previsto dal presente statuto, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La domanda di ammissione degli enti è corredata dalla delibera dell'organismo competente nel quale deve essere indicato il nominativo del rappresentante e del suo sostituto, nonché dello Statuto del soggetto richiedente.

Possono aderire all'Associazione anche soci minorenni, in questo caso la domanda di iscrizione per i minori di anni 18 deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o da chi ne fa le veci.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. Avverso il rifiuto della domanda di ammissione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

Art. 5. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

1. fondatori
2. ordinari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

soci ordinari sono coloro, persone e enti tramite il loro legale rappresentante che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

Diritti e doveri dei soci

Art. 6. Fatte salve le distinzioni per i soci minori d'età, tutti i soci hanno uguali diritti: hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee e di essere eletti alle cariche sociali, di svolgere il lavoro comunemente concordato e di partecipare alle iniziative ed alle attività poste in essere dall'Associazione.

Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 7. I soci devono versare le quote associative annuali e non saranno ammessi a partecipare alle attività se non in regola con tali versamenti. La quota associativa non è trasferibile né rimborsabile. Così come previsto dal successivo art.17 il valore della quota associativa è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo e vale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per morosità nel pagamento della quota associativa;
3. dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
4. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea. Tutti i soci hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 9. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone e gli enti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo né di godere delle agevolazioni fiscali per i servizi ricevuti dall'associazione, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 10. Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Revisore dei Conti, ove nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite. I componenti degli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione salvo rimborsi spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni è altresì previsto per i soci che vengono investiti dal Consiglio Direttivo di incarichi particolari inerenti le attività previste dagli art. 2 e 3 dello Statuto.

Assemblea dei soci

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, è il momento fondamentale di confronto. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 20 c.c.. Hanno diritto a partecipare alle votazioni dell'Assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione dell'Assemblea stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.

Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; ogni socio può rappresentare un solo altro socio.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante affissione di avviso presso la sede sociale e/o tramite invio di lettera (, con messaggio di posta elettronica, o altri mezzi idonei) a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Le Assemblee dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
2. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti e il regolare svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è di norma presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ove presente, o in sua assenza da un delegato del Consiglio Direttivo. In assenza di tale delega l'assemblea elegge un Presidente all'apertura della seduta.

Il Presidente nomina un segretario che cura la stesura del verbale della riunione.

Art. 12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio o il rendiconto preventivo e il bilancio o rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri determinandone previamente il numero dei componenti ed indicando fra essi il Presidente;
- procede alla nomina delle altre cariche elettive;
- elegge, se lo ritiene opportuno, il revisore dei conti;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sull'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 8;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 14. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, dell'atto costitutivo, sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio e su ogni altro argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria è valida in prima e seconda convocazione quando sono presenti almeno i tre quarti dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in terza convocazione, qualunque

sia il numero dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi.

Per modificare lo statuto e l'atto costitutivo, l'Assemblea Straordinaria è valida quando sono presenti almeno i tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 15. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri compreso fra 3 e 7, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- 1.il Presidente;
- 2.il Vice Presidente;
- 3.il Segretario, se nominato;
- 4.il Tesoriere, se nominato.

Art. 16. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso inviato con lettera, con messaggio di posta elettronica o altri mezzi idonei.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni possono essere assunte anche mediante la sottoscrizione della relativa verbalizzazione e l'invio reciproco della stessa per approvazione con strumenti telematici.

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca, se l'assemblea non ha deliberato in merito;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- esegue la redazione del bilancio preventivo e consuntivo o del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo.
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- conferisce procure generali e speciali ed attribuisce deleghe;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- nomina, se lo ritiene opportuno, del Segretario e del Tesoriere;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla decadenza ai sensi dell'art. 8.

Art. 18. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In tal caso il Consiglio Direttivo continua ad operare con pieni poteri sino all'elezione del nuovo Consigliere a meno che non siano venuti a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti in sede Assembleare.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea nei termini indicati dal regolamento interno.

Il Presidente ed il Vice Presidente

Art. 19. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Il Presidente è nominato dall'Assemblea.

Convoca il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

L'Associazione ha facoltà di aprire conti correnti bancari e/o depositi e conti correnti postali.

L'accensione e l'utilizzo di tali conti e/o depositi avverrà con la firma del Presidente e, per delega con firma del Vice Presidente e del Tesoriere, se nominato.

Segretario

-

Art. 20. Il Segretario, se nominato, redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, sottoscrivendoli insieme al Presidente.

Svolge le altre mansioni amministrative necessarie al buon funzionamento dell'ufficio di segreteria, avvalendosi dell'apporto di uno o più collaboratori, nominati dal Consiglio Direttivo, con durata triennale.

Tesoriere

Art. 21. Il Tesoriere, se nominato, tiene i registri contabili e la relativa documentazione, nonché l'inventario di beni di proprietà dell'Associazione.

Provvede alla compilazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo o del rendiconto economico finanziario preventivo e consuntivo, da presentare in tempo utile al Consiglio Direttivo.

Redige la relazione finanziaria che accompagna il consuntivo, illustrandola ai competenti organi.

-

Il Revisore dei Conti

Art.22. L'assemblea ordinaria degli associati nomina un revisore dei conti. Il Revisore ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee e vigila sull'amministrazione dell'Associazione e sull'osservanza del presente statuto. Il Revisore esamina ed approva, sottoscrivendolo, il bilancio annuale o rendiconto economico finanziario dell'Associazione e presenta all'assemblea la propria relazione di controllo. I revisori restano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere rinnovati. La carica del revisore è incompatibile con le altre cariche e può essere ricoperta da non iscritti che abbiano una specifica competenza in materia, contabile e gestionale.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 23. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 24. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

1. dalle quote associative e contributi degli associati e dei sostenitori;

2. dai contributi di enti pubblici o privati e di persone a sostegno delle attività dell'Associazione;
3. dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi; anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
4. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
6. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
7. da erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
8. donazioni e lasciti testamentari;
9. ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale e non destinata esplicitamente all'incremento del patrimonio.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 25. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'Atto Costitutivo e potrà essere incrementato da:

1. beni immobili e mobili;
2. azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
3. donazioni, lasciti o successioni; espressamente destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio dell'Associazione;

4. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali non sono rivalutabili né trasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 26. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 14 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto ad una associazione o ente che persegua finalità similari o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 383 del 2000 ed alla Legge Regionale della Lombardia n. 1 del 2008.